



## Fisco, contribuente accusato di false fatturazioni: assolto dalla Commissione Tributaria

Fonte [leccesette.it](http://leccesette.it)

**Per la Commissione regionale tributaria di Lecce non basta il sospetto per ritenere sussistente la falsa fatturazione se si è assolti "perché il fatto non sussiste" in sede penale. Confermato l'annullamento dell'avviso di accertamento.**

Assolto un contribuente a cui venivano attribuite false fatturazioni e annullati gli avvisi di accertamento dell'Agenzia delle Entrate: così rileva Giovanni D'Agata, presidente dello "Sportello dei Diritti" è stabilito anche dalla sentenza 2267/2016 della Commissione tributaria regionale di Bari - sezione staccata di Lecce, depositata il 3 ottobre ultimo scorso, che ha rigettato l'appello dell'Ufficio fiscale e ha confermato l'annullamento dell'avviso di accertamento che si basava sulle suddette presunte false fatturazioni.

Il contribuente che aveva già dimostrato la sua innocenza sia in sede penale sia nel giudizio tributario di primo grado, si è visto accogliere totalmente le tesi difensive dell'avvocato Maurizio Villani, sull'influenza del giudicato penale in sede tributaria nonché sul materiale probatorio acquisito agli atti ai sensi dell'art. 116 c.p.c.

Si legge in sentenza che "Il Collegio ritiene che l'efficacia del giudicato penale può ritenersi valida ed

operante anche nel contenzioso fiscale per la rilevanza nell'ambito specifico di quanto emerso in sede penale e quindi per la utilizzabilità degli elementi emersi nel processo penale. Il Collegio ritiene che la pronuncia irrevocabile del giudice penale, che ha assolto il ricorrente da tutte le imputazioni a lui ascritte perché il fatto non sussiste, non vincola il giudice tributario per quanto concerne i fatti materiali (abbondantemente valutati in sede penale) che sono stati oggetto del procedimento penale".

"Nel caso in questione - si legge ancora -, il Collegio, nell'esercizio dei propri poteri autonomi ha valutato con attenzione la condotta del ricorrente e il materiale probatorio acquisito agli atti art. 116 c.p.c. Ha verificato la rilevanza probatoria nell'ambito specifico e concorda sul fatto che l'esistenza di evasione e/o di fatti fiscalmente rilevanti non può essere desunta da semplici indizi (caso di specie) a meno che questi non siano gravi, precisi e concordanti. L'azione accertatrice non ha provato la gravità, la precisione e la concordanza che sono dei requisiti indispensabili e simultanei che devono ricorrere ai fini della formazione della prova che legittima la pretesa fiscale...".

*seguito, da pagina 36, dell'articolo*

### Al via il concorso per la copertura di 202 posti vacanti di giudici tributari

Possono concorrere ai posti di **giudici di commissioni tributarie regionali** i seguenti soggetti (art. 5 d.lgs. n. 545/1992):

- magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili, in servizio o a riposo e gli avvocati e procuratori dello Stato, a riposo;
- docenti di ruolo universitari o delle scuole secondarie di secondo grado ed i ricercatori in materie giuridiche, economiche e tecnico-ragionieristiche, in servizio o a riposo;
- dipendenti civili dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, in servizio o a riposo, in possesso di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o altra equipollente, che hanno prestato servizio per almeno dieci anni in qualifiche per le quali è richiesta una di tali lauree;
- ufficiali superiori o generali della Guardia di finanza cessati dalla posizione di servizio permanente effettivo;
- ispettori del Servizio centrale degli ispettori tributari cessati dall'incarico dopo almeno sette anni di servizio;
- notai e coloro che sono iscritti negli albi professionali degli avvocati e procuratori o dei dottori commercialisti ed hanno esercitato per almeno dieci anni le rispettive professioni;
- coloro che sono stati iscritti negli albi professionali indicati al punto precedente o dei ragionieri e dei periti

commerciali ed hanno esercitato attività di amministratori, sindaci, dirigenti in società di capitali o di revisori di conti. Alle operazioni concorsuali sovrintende una Commissione esaminatrice insediata presso la Commissione IV concorsi del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria. nali, vi è il **limite di età di 72 anni**.

Le **domande di partecipazione** dovranno essere inoltrate alla Segreteria del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria, **dal 15 settembre 2016 al 30 ottobre 2016**, con posta elettronica certificata personale, al seguente indirizzo: [UfficioSegreteriaCPGT@pce.finanze.it](mailto:UfficioSegreteriaCPGT@pce.finanze.it) o, in via residuale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: via Solferino n. 15, c.a.p. 00185 - Roma.

Alle operazioni concorsuali sovrintende una Commissione esaminatrice insediata presso la Commissione IV concorsi del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria. In base al totale dei punteggi assegnati a ciascun candidato sarà formata la graduatoria generale dei vincitori del concorso e degli idonei.

La graduatoria, una volta approvata con delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria, sarà pubblicata sul sito «[www.giustizia-tributaria.it](http://www.giustizia-tributaria.it)», nella sezione «Pubblicità legale» e nella sezione «Concorsi».